



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Estremi del Provvedimento</b> | <b>Sentenza n.64 dei 26/03/2014 - 01/04/2014</b><br><b>Udienza pubblica dell' 11/02/2014</b>   |
| <b>Massima n. 1:</b>             | <p><b>Titolo</b><br/>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano – Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dedotto contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui il canone dovrebbe essere stabilito in base ad un importo fisso e non progressivo nell'ambito di ogni tipologia di fruizione - Insussistenza - Inesatta interpretazione della legislazione statale, che prevede l'onerosità della concessione e la determinazione del canone in base al reale utilizzo della risorsa idrica - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata, per erronea interpretazione della normativa statale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui stabilisce l'importo del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti - poiché la determinazione dei canoni di concessione rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e ritenuto che la questione in esame riguarda gli anni 2004/2005 quando alle Province autonome già erano state assegnate le funzioni relative al demanio idrico statale, i soli principi emergenti dalla legislazione statale erano quelli della onerosità della concessione e della determinazione del canone in base all'entità dello sfruttamento della risorsa idrica. Non può, di contro, definirsi come espressione di</p> |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>un principio fondamentale il criterio di determinazione del canone in base ad un importo fisso e non progressivo, in quanto la legislazione statale non impediva che un maggior uso del bene pubblico potesse essere assoggettato a costi maggiori.</p>   |
| <b>NOTE:</b>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 117 co. 3</p>  |
| <b>Massima n. 2:</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano – Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppino oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Dedotto contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui "i canoni non possono essere aumentati indiscriminatamente, bensì aggiornati ogni certo numero di anni con provvedimento amministrativo adottato dalla autorità amministrativa che deve attenersi ad un criterio predeterminato, generalmente costituito dal tasso di inflazione, o dall'aumento del costo della vita, o da simili parametri" - Insussistenza - Indicazione quale parametro interposto dell'art. 1, comma 13, della legge provinciale n. 10 del 1983, come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2003, entrambi atti pariordeinati a quello censurato - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppino oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non è attinente il richiamo al disposto dell'art. 1, comma 13, della legge prov. n. 10 del 1983 (introdotto dall'art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999), come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo il quale «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di</p> |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT», in quanto atto pariordinato a quello che lo ha sostituito.</p>  |
| <b>NOTE:</b>       | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 117 co. 3</p>   |
| <b>Massima n.3</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dedotto intervento di aumento a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale, con la legge n. 1 del 2003, aveva ribadito la regola dell'aggiornabilità biennale del canone – Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario dell'affidamento all'invarianza dei canoni e della certezza del diritto – Dedotta lesione della libertà di iniziativa economica – Dedotta irragionevolezza - Insussistenza - Erronea evocazione della legge provinciale n. 1 del 2003, concernente l'attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita - Modificabilità della disciplina dei rapporti di durata - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004. Il Tribunale remittente, infatti - condannando il fatto che la normativa impugnata è intervenuta a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale ha ribadito la regola dell'aggiornabilità biennale del canone con la legge prov. n. 1 del 2003 - unisce il criterio di determinazione del canone dettato dalla normativa censurata all'attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale di adeguamento biennale del canone al costo della vita. Tale attività costituisce la modalità concreta di esercizio della potestà normativa provinciale. L'effetto dell'aumento del canone prodotto dalla disposizione censurata non deriva da una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma</p> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>si inserisce in una linea evolutiva nella disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali, accertato, nel caso di specie, dalla periodica ripetizione nel tempo dell'intervento normativo sospettato di illegittimità costituzionale.</p>  |
|                           | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>Atti oggetto del giudizio<br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29</p> <p>Parametri costituzionali<br/> Costituzione art. 3<br/> Costituzione art. 23<br/> Costituzione art. 41<br/> Costituzione art. 117 co. 1</p>  |
| <p><b>Massima n.4</b></p> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dedotta adozione arbitraria di leggi provvedimento, in sostituzione degli atti amministrativi di adeguamento del canone disciplinati dallo stesso legislatore provinciale – Asserta lesione del diritto dei concessionari di impugnare l'aumento del canone dinanzi al giudice ordinario o amministrativo - Insussistenza - Disposizioni censurate non riconducibili alla categoria delle leggi provvedimento - Disposizioni espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dalla normativa di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme, ed agli artt. 97, 24 e 113, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo, così, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le norme provinciali censurate sono espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dal comma 16 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463 del 1999. Il potere di determinazione dei canoni di concessione, inoltre, è</p> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>stato esercitato dalla Provincia nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e la modalità di quantificazione del canone costituisce atto di esercizio di potestà normativa, da tenere distinto dal provvedimento amministrativo di adeguamento biennale del canone in base al costo della vita. Infine, la disciplina provinciale è rivolta a qualunque concessionario che utilizza l'acqua per impieghi di natura idroelettrica nell'ambito territoriale di riferimento.</p>   |
|                           | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 1<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 3<br/> Costituzione art. 24<br/> Costituzione art. 97<br/> Costituzione art. 113</p>  |
| <p><b>Massima n.5</b></p> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dichiarata irragionevolezza della scelta di agganciare l'aumento del canone soltanto alla quantità di acqua di cui si consente l'utilizzazione, favorendo così la generazione di piccoli impianti a basso rendimento e ad alto impatto ambientale - Insussistenza - Intervento conforme all'indirizzo politico-economico seguito dal legislatore provinciale - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata riferimento all'art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Nessuna</p> |



|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>rilevanza il dichiarato effetto che la normativa censurata comporterebbe la generazione di piccoli impianti a basso rendimento che risultano di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione. La disposizione impugnata, infatti, garantisce l'adeguatezza del corrispettivo dovuto per il prelievo della risorsa da parte del concessionario riguardo la distrazione della risorsa idrica dall'uso della collettività.</p>  |
|                    | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 1<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 3</p>   |
| <b>Massima n.6</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Accusati effetti distorsivi sul mercato dell'energia elettrica, per le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e privati nel territorio provinciale - Dedotto contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi, in relazione all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le rilevate differenze di trattamento, difatti, trovano ragion d'essere nell'esercizio del potere</p> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>determinativo con cui la Provincia ha accolto i criteri per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche operanti nel proprio territorio. Tali criteri hanno natura oggettiva, essendo rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune.</p>  |
|                           | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 1<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 3<br/> Costituzione art. 41<br/> Costituzione art. 117 co. 1<br/> Costituzione art. 120</p>   |
| <p><b>Massima n.7</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/> Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dedotta eccessiva onerosità del canone rispetto a quello applicato nel restante territorio nazionale - Dedotta violazione della competenza esclusiva statale nelle materie trasversali della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Insussistenza - Inconferenza <i>ratione temporis</i> nel giudizio a quo delle norme ambientali indicate quali parametro interposto - Attrazione della disciplina del mercato dell'energia nell'ambito della materia della concorrenza a partire dal d.l. n. 83 del 2012 - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e ) ed s ), Cost., in relazione agli artt. 154 e 171 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, prevedendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti, in riferimento alla</p> |



|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>asserita violazione dell'art.117, comma 2, lett. s ), Cost., la questione è stata prospettata sulla base di una normativa che è inconferente nel giudizio a quo, perché esso è entrato in vigore dal 29 aprile 2006 successivamente agli anni 2004-2005 cui si riferisce la questione oggetto di giudizio a quo. Con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., poi va evidenziato che in tale settore il legislatore statale ha chiaramente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale soltanto con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e, pertanto, solo da tale data lo Stato ha ritenuto di attrarre nell'ambito della lett. e ) del secondo comma dell'art. 117, Cost., la suddetta disciplina.</p>   |
|                           | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 1<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 117 co. 2<br/> Costituzione art. 117 co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b><br/> decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 154<br/> decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 171</p>  |
| <p><b>Massima n.8</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/> Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dedotta violazione della normativa di attuazione statutaria che ha espressamente attribuito il potere di svolgere attività nel settore elettrico agli enti locali, senza ricomprendervi le Province autonome - Dedotta manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere - Insussistenza - Erronea interpretazione della normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 5, 9 e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 1 e 1- bis delle relative norme di attuazione e in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale</p> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, prevedendo, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Inoltre, non può essere condiviso, neanche il riferimento all'art. 13 dello statuto speciale - che riconosce alle Province autonome una quota di energia prodotta dai concessionari di grandi derivazioni nella forma del sovra canone - in ragione della diversa natura degli istituti posti a confronto dal giudice a quo.</p>   |
|                           | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 1<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 3<br/> statuto regione Trentino Alto Adige art. 5<br/> statuto regione Trentino Alto Adige art. 9<br/> statuto regione Trentino Alto Adige art. 13</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b><br/> decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 art. 1<br/> decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235 art. 1 bis</p>   |
| <p><b>Massima n.9</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/> Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 – Dedotta irragionevole disparità di trattamento in danno degli enti locali concessionari che non possono delocalizzare – Dedotta irragionevole disparità di trattamento a favore di coloro che operano fuori dal territorio provinciale - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi prescindenti dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni, e in relazione all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, ed agli artt. 3, 41 e 120 Cost - dell'art. 29 della</p> |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui prevede l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, disponendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, stabilendo importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti, il legislatore provinciale, nell'esercizio della potestà normativa concorrente, ha dettato le modalità di determinazione del canone in sintonia con il principio di corrispettività e a prescindere dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni. Le presunte differenze di trattamento a discapito degli operatori territoriali si basano nel carattere oggettivo dei criteri dettati per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, i quali conducono alla quantificazione del canone concessorio per risarcire la collettività locale per la devoluzione utilitaristica di un bene comune.</p> |
|  | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> legge provincia Bolzano 08/04/2004 n. 1 art. 29<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 1<br/> legge provincia Bolzano 29/08/2000 n. 13 art. 3 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 3<br/> Costituzione art. 41<br/> Costituzione art. 120</p>   |

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

